

CONTRATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

IT/052/086

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione ECOLABEL Italia, CF 97047140583, Organismo Competente per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 66/2010, nel seguito denominato “Organismo Competente”, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, che, ai fini del presente contratto, è rappresentato dal suo Presidente pro tempore Prof. Alessandro Zagarella

e

la società L'Ovile Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, C.F./P.IVA 01541120356 in qualità di proprietario e gestore del servizio, con sede legale in Largo Marco Gerra 1, 42124 Reggio Emilia, nel seguito denominata «Titolare», rappresentata dal legale rappresentante Sig. Valerio Maramotti, a norma del citato Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), pubblicato in GUUE L 27 del 30 gennaio 2010, nel seguito «Regolamento Ecolabel UE», si conviene quanto segue:

Articolo 1

USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

1.1. L'Organismo Competente concede al Titolare il diritto di utilizzare il marchio Ecolabel UE per i servizi descritti al successivo Allegato Tecnico 1, e sue integrazioni, appartenenti al gruppo di prodotti “Servizi di pulizia di ambienti interni”, di cui alla Decisione della Commissione n. 2018/680/UE del 02/05/2018 in vigore per il periodo dal 03/05/2018 al 03/05/2023, fatto salvo quanto riportato all'art. 6.4.

1

1.2. Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato solo nei formati previsti all'allegato II del Regolamento Ecolabel UE.

1.3. Il Titolare garantisce che i servizi per i quali è concesso l'uso del marchio Ecolabel UE rispetteranno per l'intera durata del presente contratto; tutte le condizioni d'uso e le norme di cui all'articolo 9 del Regolamento Ecolabel UE.

1.4. Il diritto di utilizzo del marchio Ecolabel UE può essere esteso, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Competente, ad un numero di servizi più ampio rispetto a quello indicato all'Allegato tecnico 1 del presente contratto, a condizione che tali servizi aggiuntivi appartengano allo stesso gruppo di prodotti e rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo 1.1. In tal caso l'Organismo Competente provvede ad integrare opportunamente l'Allegato Tecnico 1.

L'Organismo Competente può verificare che queste condizioni siano soddisfatte.

1.5. Il Titolare si astiene da ogni pubblicità o dichiarazione od uso di marchi o simboli falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio Ecolabel UE.

1.6. In forza del presente contratto, il Titolare è responsabile del modo in cui il marchio Ecolabel UE è usato per i suoi servizi, specialmente in ambito pubblicitario.

1.7. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti a tal fine autorizzati, può compiere tutte le indagini necessarie per verificare il continuo rispetto da parte del Titolare dei criteri relativi al gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1, nonché delle condizioni d'uso e delle norme del presente contratto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento Ecolabel UE.

Articolo 2

SERVIZI AI QUALI E' CONCESSO L'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

2.1 I servizi per i quali è concesso l'uso del marchio Ecolabel UE, alle condizioni previste dal presente contratto, sono elencati nell'Allegato Tecnico 1 e sue integrazioni.

Articolo 3

SOSPENSIONE E REVOCA

3.1. Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni d'uso o le norme previste dall'articolo 1 del presente contratto, il Titolare ne dà comunicazione all'Organismo Competente e si astiene dall'uso del marchio Ecolabel UE.

3.2. Qualora ritenga che il Titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'Organismo Competente può sospendere o revocare la sua autorizzazione per l'uso del marchio Ecolabel UE a favore del Titolare ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui agli articoli 10 e 17 del Regolamento Ecolabel UE, per evitare che il Titolare possa continuare a farne uso.

3.3. Il mancato pagamento dei diritti d'uso del marchio protratto per più di sei mesi oltre la scadenza prevista comporta la revoca dell'autorizzazione, su decisione dell'Organismo Competente.

Articolo 4

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

4.1. Il Titolare non include il marchio Ecolabel UE come parte della garanzia relativa ai servizi oggetto del presente contratto.

4.2. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per perdite o danni subiti dal Titolare, derivanti dalla concessione e/o dall'uso del marchio Ecolabel UE.

4.3. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione e/o dall'uso, inclusi scopi pubblicitari, del marchio Ecolabel UE.

4.4. La concessione del marchio Ecolabel UE non implica che sia stato compiuto alcun accertamento da parte dell'Organismo Competente sulla sicurezza dei servizi oggetto del presente contratto, né comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Organismo Competente o di alcuno o dei suoi membri, per danni a terzi derivanti da responsabilità del proprietario o del gestore così come definita dagli artt. 114 e seg.ti del d.lgs. 206/2005.

Il Titolare risponde quindi in via esclusiva e mantiene comunque indenne l'Organismo Competente e i suoi rappresentanti autorizzati da qualsiasi responsabilità per ogni perdita o danno, inclusi i reclami presentati da terzi, in cui dovessero incorrere in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del Titolare, o in conseguenza dell'aver fatto affidamento sulle informazioni o sulla documentazione forniti dal Titolare.

Articolo 5

DIRITTI

5.1. L'importo dei diritti per l'esame della domanda e dei diritti annuali è stabilito dall'Organismo Competente in conformità dell'allegato III del Regolamento Ecolabel UE e s. m. e i.

5.2. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al tempestivo pagamento di tutti i diritti relativi.

Articolo 6

DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO APPLICABILE

6.1. Salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, il presente contratto decorre dalla data di stipula fino alla data di scadenza dei criteri del gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1.

6.2. La violazione da parte del Titolare di una condizione d'uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3.2 può essere considerata dall'Organismo Competente un inadempimento del contratto che lo legittima, in aggiunta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3.2, a risolvere il contratto in data anteriore alla scadenza di cui al precedente paragrafo 6.1, mediante lettera raccomandata inviata al Titolare entro e non oltre centoventi giorni dall'accertamento della violazione.

6.3. Il Titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata/PEC inviata all'Organismo Competente. La rinuncia al marchio non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti annuali maturati fino alla data della risoluzione del contratto.

6.4. Qualora i criteri del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1.1 siano prorogati senza modificazione e il contratto non si sia nel frattempo risolto l'Organismo Competente informa il Titolare, entro la data di scadenza del contratto, che il contratto sarà automaticamente rinnovato per il restante periodo di vigenza dei criteri del gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1

In tale caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 6.3, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organismo Competente, senza alcun onere relativamente alla proroga.

6.5. Dopo la risoluzione del presente contratto, il Titolare non può utilizzare in alcun modo il marchio Ecolabel UE in relazione ai servizi di cui all'Allegato Tecnico 1, e sue integrazioni.

6.6. Il presente contratto è soggetto a registrazione. L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale è ente del terzo settore e quindi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 del D.Lgs.n.117/2017.

6.7. Le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute al giudice competente per materia del Foro di Roma.

Costituiscono normativa di riferimento del presente contratto i seguenti documenti:

- Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), e s. m. e i., in italiano;
- Decisione 2018/680/UE della Commissione del 02/05/2018, e s.m. e i. che stabilisce i criteri per il gruppo di prodotti "Servizi di pulizia di ambienti interni".

Comitato Ecolabel Ecoaudit
Sezione Ecolabel Italia
Il Presidente
Prof. Alessandro Zagarella

_____^(*)
(Firma dell'Organismo Competente)

L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale
Valerio Maramotti



_____^(*)
(Firma e Timbro dell'impresa)

Fatto a Roma, il 09/05/2022

(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

ALLEGATO TECNICO 1

SERVIZI PER I QUALI È CONCESSO L'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL:

Contratto n°: IT/052/086

Istruttoria n°. 052/086/001

Gruppo di Prodotti: Servizi di pulizia di ambienti interni

Decisione di riferimento: n. 2018/680/UE del 02/05/2018, e s.m. e i. valida dal 03/05/2018 al 03/05/2023 (*fatto salvo quanto riportato all' Art.6.4. del contratto*).

Edifici commerciali	
Edifici istituzionali	
Altri edifici accessibili al pubblico: UFFICI	X
Residenze private	
Altro	

I servizi sopra indicati sono forniti da:

L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale

Nome Servizio
o Divisione Gestione Separata

Servizi di Pulizia Ecolabel della Co. L'Ovile

4

Sito/i di lavoro presso cui si eroga il servizio

WeMay – Via Adua 102 - Reggio Emilia
Assoservizi – Via Che Guevara 55 – Reggio Emilia

Comitato Ecolabel Ecoaudit
Sezione Ecolabel Italia
Il Presidente
Prof. Alessandro Zagarella

L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale
Valerio Maramotti



(Firma e Timbro dell'Organismo Competente)^(*)

(Firma e Timbro dell'impresa)^(*)

Fatto a Roma, il 09/05/2022

^(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).